
Cinquantaquattresima sessione
Punto 109 dell'ordine del giorno

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
[senza rinvio ad una Commissione principale (A/54/L.4)]

54/4. Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

L'Assemblea Generale,

Riaffermando la Dichiarazione ed il Programma d'azione di Vienna¹ nonché la Dichiarazione² e la Piattaforma d'azione³ di Pechino,

Ricordando che la Piattaforma d'azione di Pechino, conformemente alla Dichiarazione ed al Programma d'azione di Vienna, ha sostenuto il processo avviato dalla Commissione sulla condizione delle donne al fine di elaborare un progetto di protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne⁴, il quale potrebbe entrare in vigore al più presto mediante una procedura basata sul diritto di petizione,

Notando che la Piattaforma d'azione di Pechino ha altresì invitato gli Stati che non lo avevano ancora fatto a ratificare o aderire al più presto alla Convenzione, in modo tale da giungere ad una ratifica universale della Convenzione entro l'anno 2000,

1. *Adotta ed apre alla firma, alla ratifica ed all'adesione* il Protocollo opzionale alla Convenzione, il cui testo è allegato alla presente risoluzione;

2. *Invita* tutti gli Stati che hanno firmato, ratificato o aderito alla Convenzione a firmare e ratificare o aderire al più presto al Protocollo;

3. *Sottolinea* che gli Stati Parti del Protocollo dovrebbero impegnarsi a rispettare i diritti e le procedure previsti dal Protocollo e cooperare con il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in tutte le fasi delle procedure che il Comitato avvierà in virtù del Protocollo;

4. *Sottolinea altresì* che nell'esercizio del mandato e delle funzioni conferitegli dal Protocollo, il Comitato dovrebbe continuare ad essere guidato dai principi di non selettività, imparzialità ed obiettività;

5. *Prega* il Comitato di tenere delle riunioni per esercitare le funzioni conferitegli dal Protocollo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, oltre alle riunioni tenute dal Comitato ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione; la

¹ A/CONF. 175/24 (Parte I), cap. III.

² *Rapporto della quarta Conferenza mondiale sulle donne, Pechino, 4-15 settembre 1995* (pubblicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, numero di vendita [in inglese]: E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegato I.

³ *Ibid.*, allegato II.

⁴ Risoluzione 34/180, allegato.

durata di tali riunioni sarà determinata e, ove del caso, modificata da una riunione degli Stati Parti del Protocollo, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea Generale;

6. *Prega* il Segretario Generale di fornire il personale ed i locali necessari all'efficace esercizio da parte del Comitato delle funzioni a lui conferite dal Protocollo, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo;

7. *Prega altresì* il Segretario Generale di includere informazioni sullo stato del Protocollo nei rapporti sullo stato della Convenzione regolarmente presentati dal Segretario Generale all'Assemblea Generale.

28° riunione plenaria
6 ottobre 1999

ALLEGATO

Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Notando che la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna,

Notando altresì che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁵ proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Ricordando che i Patti internazionali sui diritti umani e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani vietano la discriminazione basata sul sesso,

Ricordando altresì la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ("la Convenzione"), nella quale gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme e convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne,

Riaffermando la loro determinazione nell'assicurare il pieno e pari godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e nel prendere misure efficaci volte a prevenire le violazioni di tali diritti e libertà,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ("il Comitato") a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate in conformità all'articolo 2.

Articolo 2

Le comunicazioni possono essere presentate da persone o gruppi di persone o in rappresentanza di persone o gruppi di persone soggette alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di violazioni di uno dei diritti enunciati nella Convenzione da parte di tale Stato Parte. Se una comunicazione è presentata in rappresentanza di persone o gruppi di persone, il consenso di queste ultime è necessario, a meno che l'autore non sia in grado di giustificare che agisce in loro rappresentanza senza tale consenso.

⁵ Risoluzione 217 A (III).

Articolo 3

Le comunicazioni devono essere presentate per iscritto e non possono essere anonime. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 4

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza avere verificato che tutti i mezzi di ricorso interni siano stati esperiti, a meno che l'esperimento di tali mezzi di ricorso non superi termini ragionevoli o sia improbabile che porti ad una riparazione effettiva.

2. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

a) riguarda una questione che è già stata esaminata dal Comitato secondo un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di regolamento;

b) è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;

c) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata;

d) costituisce un abuso del diritto di presentare una comunicazione;

e) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte interessato, a meno che tali fatti si protraggano dopo tale data.

Articolo 5

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure cautelari necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. L'esercizio, da parte del Comitato, della facoltà conferitagli dal paragrafo 1 del presente articolo non implica alcuna decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 6

1. Salvo il caso in cui il Comitato ritenga una comunicazione irricevibile senza informarne lo Stato Parte interessato, ed a condizione che la persona o le persone acconsentano al fatto che la loro identità sia rivelata a tale Stato Parte, il Comitato sottopone confidenzialmente all'attenzione dello Stato Parte interessato ogni comunicazione inviategli in virtù del presente Protocollo.

2. Lo Stato Parte interessato presenta al Comitato, entro il termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano la questione e che indichino le misure correttive eventualmente adottate da tale Stato Parte.

Articolo 7

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo alla luce delle informazioni messe a sua disposizione da persone o gruppi di persone, o in rappresentanza di queste ultime, e dallo Stato Parte interessato, a condizione che tali informazioni siano trasmesse alle parti interessate.

2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo.

3. Dopo avere esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le proprie constatazioni in merito alla comunicazione unitamente ad eventuali raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte prende in debito esame le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone a quest'ultimo, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta per informarlo, in particolare, di ogni azione intrapresa alla luce delle constatazioni e delle raccomandazioni del Comitato.

5. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a fornirgli ulteriori informazioni sulle misure adottate dallo Stato Parte in risposta alle considerazioni od eventuali raccomandazioni del Comitato, ed anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei successivi rapporti che lo Stato Parte presenterà ai sensi dell'Articolo 18 della Convenzione.

Articolo 8

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili che rivelino violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quest'ultimo a cooperare all'esame di tali informazioni ed a presentare a tale fine le proprie osservazioni in merito a dette informazioni.

2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di tale Stato.

3. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato, entro un termine di sei mesi dalla ricezione dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presenta a quest'ultimo le proprie osservazioni.

5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene richiesta in ogni fase della procedura.

Articolo 9

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8.4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 10

1. Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 8 e 9.

2. Ogni Stato Parte che ha fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario Generale.

Articolo 11

Lo Stato Parte prende tutte le misure necessarie al fine di assicurare che le persone poste sotto la sua giurisdizione che comunicano con il Comitato conformemente al presente Protocollo non siano per tale motivo oggetto di maltrattamenti od intimidazioni.

Articolo 12

Il Comitato include nel rapporto annuale che presenta ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione un riassunto sulle attività svolte ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 13

Ogni Stato Parte si impegna a dare ampia diffusione e pubblicità alla Convenzione ed al presente Protocollo ed a facilitare l'accesso alle informazioni sulle constatazioni e sulle raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che coinvolgono tale Stato Parte.

Articolo 14

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno al quale dovrà attenersi nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo.

Articolo 15

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato, ratificato o aderito alla Convenzione.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 17

Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Articolo 18

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di comunicargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare e votare tali proposte. Se almeno un terzo degli Stati Parti è favorevole alla convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza viene sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed accettati dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per tutti gli Stati Parti che li hanno accettati; gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da ogni emendamento da loro precedentemente accettato.

Articolo 19

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. In caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 2 o ad ogni inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 8 prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 20

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà a tutti gli Stati:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni relative al presente Protocollo;
- b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento ai sensi dell'articolo 18;
- c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 21

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà le copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 25 della Convenzione.